



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA

Nella causa iscritta al N. 607/2025 R.G.L. promossa

da

con l'Avv. NOUVENNE

- RICORRENTE -

contro

ASST
con l'Avv. A

AZIENDA SANITARIA LOCALE
con l'Avv. S

- RESISTENTI -

Oggi, **3 febbraio 2026**, avanti il Giudice designato, dott. Matteo Maria MARCIANTE, sono comparsi, per la parte ricorrente, la parte personalmente con l'Avv. Nouvenne e, per la parte resistente ASST l'Avv. . nche ai sensi dell'art. 185 c.p.c. come da procura in atti) e per la ASL l'Avv. C .

il Giudice

attesta la regolare instaurazione del contraddittorio in quanto i procuratori delle parti si sono collegati da remoto utilizzando il *link* comunicato con apposito decreto, senza eccepire anomalie nel collegamento.

Invita i procuratori delle parti ad attestare le rispettive identità e a dichiarare se prestano il consenso alla trattazione della causa tramite collegamento da remoto *ex art. 127 bis* c.p.c., nei limiti degli adempimenti consentiti.

Gli avvocati confermano le rispettive generalità, dichiarano di non avere alcuna eccezione e prestano il consenso; su invito del Giudice, i procuratori dichiarano che le parti non hanno interesse a un rinvio d'udienza per poter partecipare personalmente all'udienza da remoto.

Dichiarano, inoltre, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da dove sono collegati.





Il Giudice invita i procuratori delle parti a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudicante, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

La registrazione dell'udienza deve ritenersi vietata.

I procuratori concordemente riferiscono le reciproche disponibilità a una definizione conciliativa della controversia, con necessità di un termine per potere verificare i presupposti per l'accoglimento della domanda di mobilità a data differita.

il Giudice

esprime il tentativo di conciliazione invitando le parti a valutare la possibilità di conciliare mediante rilascio del nulla osta e trasferimento presso la ASL con differimento degli effetti alla fine del mese di maggio 2026, previa verifica della compatibilità di tali atti con le esigenze di organico dell'ASST e della ASL coinvolte.

I procuratori chiedono concordemente termine per potere verificare la possibilità della conciliazione nei termini suggeriti, instando per la concessione di un rinvio a tali fini, con salvezza dei diritti di prima udienza.

il Giudice

ritenuta l'opportunità, rinvia per verifiche ed eventuale conciliazione o discussione all'udienza del **9 giugno 2026, ore 11.00**, con salvezza dei diritti di prima udienza, disponendo che la stessa si svolga da remoto, mediante collegamento al *link* già comunicato alle parti.

Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE

